



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*  
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI  
DIVISIONE 3

Prot. M\_IT-PORTI/1132

Roma, 28/01/2013

- > Alle Autorità portuali  
LORO INDIRIZZI di posta elettronica
- > Alle Capitanerie di porto  
LORO INDIRIZZI di posta elettronica

e, per conoscenza

- > Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -  
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e  
degli incentivi all'occupazione  
[dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it](mailto:dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it)
- > Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie  
di porto  
S E D E
- > All' Istituto Nazionale della Previdenza  
Sociale - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno  
del Reddito  
[dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it)

**Oggetto:** Indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo nei porti a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Com'è noto, l'articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha reso "strutturale", a decorrere dal 1° gennaio 2013, il riconoscimento ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo nei porti dell'indennità spettante per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, la cui misura è pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria (CIGS).

L'evidente finalità della citata norma è quella di riconoscere in via permanente ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo nei porti il diritto a percepire la predetta indennità, dando in tal modo attuazione strutturale alle disposizioni recate in materia dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (nel prosieguo la "legge"), assicurando in via permanente le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei relativi oneri.

Altrettanto evidente appare che la previsione normativa relativa al riconoscimento dell'indennità ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge, non potrà avere applicazione in quanto alle stesse società, in forza di specifica direttiva emanata il 5 agosto 2008 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a partire dal 1° luglio 2009 non è più consentito di fornire lavoro temporaneo alle imprese autorizzate ex artt. 16 e 18 della legge, essendo cessato da quel momento il periodo transitorio previsto dallo stesso articolo 21, comma 1, lettera b). Sicché, nel caso in cui tali società fossero ancora presenti in porto ma non fossero autorizzate ad operare a norma dell'articolo 17 della legge, ai lavoratori ad esse appartenenti non può esse-



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*  
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI  
DIVISIONE 3

- 2 -

re riconosciuto lo speciale trattamento previsto dal sopra citato articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, così come non è stato né richiesto né riconosciuto in passato, a partire dal 1° luglio 2009, il trattamento previsto dal comma 15 dell'articolo 17 della legge (come modificato dall'art. 1, comma 85, della legge 24/12/2007, n. 247), in quanto da tale data le eventuali situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale di queste imprese, non più autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo nel porto, sono rientrate nella disciplina generale recata dalla legge n. 223/1991 e s.m.i..

Per le ragioni che precedono, il beneficio di cui al citato articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere riconosciuto ai soli lavoratori appartenenti alle imprese/agenzie autorizzate ai sensi dell'articolo 17 della legge.

Si confermano, pertanto, per l'anno 2013 le disposizioni già impartite con circolare prot. M. TRADINER/ n. 3450 del 12 marzo 2009 in ordine alle modalità di compilazione delle dichiarazioni mensili recanti il numero delle giornate d'integrazione salariale spettanti ai lavoratori portuali addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo appartenenti alle predette società/imprese autorizzate, dichiarazioni che dovranno essere compilate utilizzando il modello allegato alla circolare prot. n. 394 dell'11 gennaio 2012, nel quale, si ribadisce, dovrà essere indicato, anche se pari a zero, il numero delle eventuali giornate di lavoro prestate da lavoratori provenienti da Agenzie di somministrazione di lavoro interinale.

Per quanto attiene, invece, le modalità di trasmissione delle dichiarazioni mensili, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., si dispone che le stesse vengano inviate allo scrivente, tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo dg.porti@pec.mit.gov.it, eurando di conservare scrupolosamente agli atti i documenti originali che, si ricorda, costituiscono dichiarazioni in base alle quali vengono erogate consistenti provvidenze a carico del bilancio dello Stato.

S'invitano le Capitanerie di porto in indirizzo a trasmettere la presente ai dipendenti Uffici marittimi dei porti non compresi nella circoscrizione territoriale di un'Autorità portuale e nei quali sia presente un soggetto autorizzato a norma dell'articolo 17 della legge.

Il Direttore Generale  
Dott. Cosimo Caliendo

# CIGS LAVORATORI PORTUALI ANNO 2013

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.

Vigente al: 7-9-2012

... Omissis ...

Art. 3

Tutele in costanza di rapporto di lavoro

Comma 2

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.